

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti
per l'igiene dei mangimi**

(2019/C 225/01)

Finalità del presente documento

Questo documento è destinato principalmente agli operatori del settore dei mangimi e alle autorità competenti e mira a fornire orientamenti circa l'attuazione dei requisiti in materia di igiene dei mangimi, in particolare per quanto riguarda la registrazione degli stabilimenti di mangimi.

Nota

Questo documento viene continuamente riveduto e sarà aggiornato per tenere conto delle esperienze e delle informazioni fornite da Stati membri, autorità competenti, operatori del settore dei mangimi e dalla direzione Audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari della Commissione.

Indice

	<i>Pagina</i>
1. INTRODUZIONE	2
2. DEFINIZIONI	3
3. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI	5
4. PRODUZIONE PRIMARIA	5
4.1. Considerazioni generali	5
4.2. «Piccole quantità» di produzione primaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sull'igiene dei mangimi	6
4.3. Attività a livello di azienda agricola non considerate produzione primaria	6
5. ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'IGIENE DEI MANGIMI	7
6. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI	7
6.1. Registrazione degli stabilimenti	7
6.1.1. Registrazione degli intermediari commerciali	8
6.1.2. Imprese nel settore dei mangimi e vendite su Internet	8
6.2. Riconoscimento degli stabilimenti	8
6.2.2. Riconoscimento degli stabilimenti in virtù della legislazione nazionale	10
7. L'INIZIO DELLA FILIERA DEI MANGIMI	10
7.1. Sottoprodotti e alimenti provenienti dal settore alimentare e delle bevande non più destinati al consumo umano di cui è previsto l'utilizzo come materie prime per mangimi	11
7.1.1. Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (nota come «direttiva quadro sui rifiuti»)	11

7.1.2. Principali obblighi giuridici	12
7.1.3. Alimenti non più destinati al consumo umano	12
7.2. Esempi di operatori che possono essere o non essere registrati a norma del regolamento sull'igiene dei mangimi	13
7.2.1. Operatori non alimentari che forniscono direttamente o indirettamente parte della loro produzione alla filiera dei mangimi, ma la cui attività principale non è nel settore dei mangimi	13
7.2.2. Stabilimenti alimentari che forniscono parte della loro produzione alla filiera dei mangimi, ma la cui attività principale non è nel settore dei mangimi	14
7.2.3. Impianti di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale e altri impianti di trasformazione che forniscono mangimi agli operatori del settore dei mangimi	16
8. DOMANDE FREQUENTI — OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI	16
9. DOMANDE FREQUENTI — AUTORITÀ COMPETENTI	20
10. MANUALI DI CORRETTA PRASSI	22
10.1. Guide UE	22
10.2. Manuali nazionali	23
ALLEGATO I	24
Elenco non esaustivo di norme e criteri stabiliti da alcuni Stati membri nel diritto nazionale in relazione alle «piccole quantità» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sull'igiene dei mangimi	24
STATI MEMBRI DELL'UE	24
ALTRI PAESI DEL SEE	25
ALLEGATO II	26
Elenchi di stabilimenti registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento sull'igiene dei mangimi	26
STATI MEMBRI DELL'UE	26
ALTRI PAESI DEL SEE	27
ALLEGATO III	28
In base all'allegato IV del regolamento sull'igiene dei mangimi in relazione al riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi (articolo 10 del regolamento sull'igiene dei mangimi)	28

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento sull'igiene dei mangimi»), fissa requisiti generali in materia di igiene che devono essere rispettati dagli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi della filiera, a partire dalla produzione primaria dei mangimi (compresa), fino all'immissione dei mangimi sul mercato (compresa). Si applica dal 1° gennaio 2006. Successivamente all'adozione di tale regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e i portatori di interessi hanno chiesto alla Commissione di chiarire vari aspetti. Il presente documento intende rispondere a tali richieste.

La presente guida si propone di trattare gli aspetti oggetto delle richieste all'interno del quadro giuridico esistente. Non vengono quindi stabilite nuove disposizioni di legge, né il fine è trattare tutte le disposizioni vigenti su questi aspetti in maniera esaustiva. Inoltre, in alcuni casi la formulazione della guida relativa all'applicazione dei requisiti per la registrazione degli operatori del settore dei mangimi è intesa a spiegare il margine di manovra utilizzabile dagli Stati membri per applicare le considerazioni di gestione del rischio in base alla propria valutazione della situazione o delle condizioni sul proprio territorio.

La presente guida intende aiutare gli operatori del settore dei mangimi e le autorità nazionali competenti della filiera alimentare e dei mangimi a comprendere meglio e applicare correttamente e in modo uniforme il regolamento sull'igiene dei mangimi. È tuttavia importante rilevare che soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad interpretare il diritto dell'Unione con efficacia vincolante e definitiva.

⁽¹⁾ GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

Per comprendere a fondo tutti gli aspetti del regolamento sull'igiene dei mangimi è fondamentale conoscere anche altre parti della legislazione dell'Unione, in particolare i principi e le definizioni contenuti nei seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽²⁾ («regolamento EST»),
- regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽³⁾ («legislazione alimentare generale») ⁽⁴⁾;
- regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽⁵⁾;
- regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾;
- regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi ⁽⁸⁾;
- regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁹⁾ («regolamento sui sottoprodotti di origine animale»);
- regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ⁽¹⁰⁾.

2. DEFINIZIONI

Il termine «igiene dei mangimi» è definito all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 183/2005 come «le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l'idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto».

Il termine «mangime» è definito all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 come «qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali».

Il termine «produzione primaria di mangimi» è definito all'articolo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 183/2005 come «la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico».

Il termine «impresa nel settore dei mangimi» è definito all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002 come «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali».

⁽²⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ Maggiori informazioni sul regolamento (CE) n. 178/2002 (tra cui un apposito documento di orientamento) sono disponibili nella pagina web della Commissione al seguente link:
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/general_requirements_en

⁽⁵⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁷⁾ A decorrere dal 14 dicembre 2019, il regolamento (CE) n. 882/2004 è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

Il termine «operatore del settore dei mangimi»⁽¹¹⁾ è definito all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 183/2005 come «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo».

Il termine «immissione sul mercato» è definito all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 come «la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta».

Il termine «stabilimento» è definito all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 183/2005 come «un'unità di un'impresa nel settore dei mangimi».

Il termine «autorità competente» è definito all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 183/2005 come «l'autorità di uno Stato membro o di un paese terzo designata per effettuare i controlli ufficiali».

Il termine «sottoprodotti di origine animale» è definito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 come «corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma».

Il termine «prodotti derivati» è definito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 come «prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale».

Il termine «animale da compagnia» o «animale familiare» è definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 767/2009 come «qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti appartenente ad una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano nella Comunità».

Il termine «animali da pelliccia» è definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 767/2009 come «qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce e non destinato al consumo umano».

Il termine «ex prodotti alimentari» è definito nella parte A, punto 3, dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione⁽¹²⁾, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi, come «prodotti alimentari, diversi dai residui della ristorazione, fabbricati, in modo del tutto conforme alla legislazione dell'UE sugli alimenti, per il consumo umano ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a difetti di lavorazione, d'imballaggio o d'altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come mangimi».

Ai fini della presente guida, i seguenti termini sono definiti come segue.

Per «alimenti non più destinati al consumo umano» si intendono gli alimenti che sono stati prodotti per il consumo umano nel pieno rispetto della legislazione alimentare dell'Unione, ma che non sono più destinati al consumo umano, come indicato al punto 1.2 degli *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano*⁽¹³⁾.

I rivenditori di generi alimentari possono fornire gli alimenti come tali – nel rispetto delle prescrizioni della legislazione alimentare – a operatori del settore dei mangimi ai fini della loro trasformazione in mangime, come indicato al punto 3.2.2, lettera b), degli *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano*.

Gli alimenti non più destinati al consumo umano non comprendono:

- gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari⁽¹⁴⁾;
- gli integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari⁽¹⁵⁾;

⁽¹¹⁾ Nel contesto del regolamento sull'igiene dei mangimi.

⁽¹²⁾ GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1.

⁽¹³⁾ Comunicazione 2018/C 133/02 della Commissione (GU C 133 del 16.4.2018, pag. 2).

⁽¹⁴⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

- i rifiuti alimentari di cui all'articolo 8, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e i rifiuti di cucina e ristorazione di cui all'allegato I, punto 22, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione.

Per «stabilimento di trasformazione» si intende uno stabilimento ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 183/2005, che produce mangimi mediante processi di trattamento di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013.

3. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI

Tutti gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono rispettare i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002.

Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre rispettare l'intera legislazione dell'UE in materia di mangimi, tra cui in particolare:

- il regolamento sull'igiene dei mangimi: devono garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di detto regolamento nell'impresa di mangimi posta sotto il loro controllo, al fine di garantire la sicurezza e la rintracciabilità dei mangimi;
- il regolamento sui sottoprodotti di origine animale: se manipolano mangimi di origine animale, oltre al regolamento sull'igiene dei mangimi devono applicare gli opportuni requisiti stabiliti in detto regolamento;
- il regolamento EST: devono rispettare tutte le restrizioni e le prescrizioni stabilite in modo specifico in detto regolamento e nella relativa legislazione di attuazione, per quanto riguarda i possibili usi di determinati prodotti di origine animale nell'alimentazione animale.

4. PRODUZIONE PRIMARIA

4.1. Considerazioni generali

Il regolamento sull'igiene dei mangimi si applica anche alla produzione primaria di mangimi, definita all'articolo 3, lettera f), di detto regolamento come «la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico».

Le norme applicabili alla produzione primaria di mangimi sono contenute nell'allegato I, parte A, del regolamento sull'igiene dei mangimi. Come indicato in precedenza, i requisiti del regolamento sui sottoprodotti di origine animale e del regolamento EST si applicano anche agli operatori del settore dei mangimi che manipolano e/o somministrano agli animali mangimi di origine animale.

I requisiti stabiliti nell'allegato I del regolamento sull'igiene dei mangimi si applicano alle operazioni svolte dagli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento. Questa disposizione riguarda le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento; e
- miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati.

Con il termine «produzione primaria» (e operazioni correlate) si fa riferimento alle attività dell'azienda agricola o di un sito analogo, comprendenti, tra l'altro:

- la produzione e la coltivazione di prodotti vegetali quali cereali, frutta, ortaggi ed erbe, compreso il trasporto, magazzinaggio e trattamento all'interno dell'azienda (senza modifica sostanziale della loro natura) e l'ulteriore trasporto verso uno stabilimento;
- l'allevamento di animali da macello o da produzione di prodotti di origine animale a livello di azienda agricola;

- la produzione, l'allevamento e la raccolta di insetti;
- alcune tecniche di essiccazione dei prodotti primari, come ad esempio le alghe, i foraggi grossolani e/o i cereali, coltivati e raccolti nella stessa azienda agricola.

Tali operazioni di essiccazione sono considerate normali operazioni di routine a livello della produzione primaria di mangimi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Tuttavia, alcune operazioni di essiccazione svolte nell'azienda agricola, quali l'essiccazione diretta dei prodotti primari con una fonte di combustibile che può causare una contaminazione pericolosa (ad esempio da diossine), possono alterare i prodotti e/o introdurre nuovi rischi per i mangimi. Un'operazione di questo genere non può essere considerata né un'operazione normale di routine a livello della produzione primaria né un'operazione correlata alla produzione primaria e deve pertanto essere considerata un'operazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Osservazioni sulla produzione primaria

- Le norme generali sulla produzione primaria figurano nell'allegato I del regolamento sull'igiene dei mangimi.
- Le buone pratiche di alimentazione degli animali sono contenute nell'allegato III del regolamento sull'igiene dei mangimi.
- I requisiti specifici relativi all'alimentazione di animali d'allevamento con mangimi di origine animale, alle registrazioni e all'uso consentito di sottoprodotti di origine animale oggetto di deroga sono stabiliti nell'allegato IV (divieto di somministrazione agli animali) del regolamento EST nonché nell'articolo 11, paragrafo 1, e nell'articolo 14, lettera d), punto i), del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

4.2. «Piccole quantità» di produzione primaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sull'igiene dei mangimi

Il regolamento sull'igiene dei mangimi non si applica alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sull'igiene dei mangimi, spetta agli Stati membri stabilire se definire ulteriormente il concetto di «piccole quantità» e stabilire nel diritto nazionale le norme e gli orientamenti necessari per garantire la sicurezza dei mangimi (approccio basato sul rischio).

Gli Stati membri hanno disciplinato questo aspetto in modi diversi, conformemente ai principi di proporzionalità e sussidiarietà, in funzione delle proprie esigenze e condizioni locali.

Un elenco non esaustivo di norme e criteri stabiliti da alcuni Stati membri nel diritto nazionale in relazione alle «piccole quantità» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sull'igiene dei mangimi figura nell'allegato I del presente documento.

Le autorità competenti possono inoltre decidere, in conformità all'articolo 20, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 142/2011, di esimere dall'obbligo di notifica previsto dal regolamento sui sottoprodotti di origine animale gli operatori che vendono sul mercato locale o a dettaglianti locali piccole quantità di mangimi per animali da compagnia ove tali mangimi siano di produzione locale.

4.3. Attività a livello di azienda agricola non considerate produzione primaria

Oltre alla produzione primaria di mangimi, alcuni operatori del settore dei mangimi effettuano anche la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati. Questa attività è disciplinata dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'igiene dei mangimi e le norme applicabili a tale operazione figurano nell'allegato II del medesimo regolamento. A norma dell'articolo 6 del regolamento sull'igiene dei mangimi, questi agricoltori sono soggetti anche all'obbligo di porre in atto procedure pertinenti basate sui principi del sistema HACCP. In alcuni Stati membri questi operatori del settore dei mangimi sono denominati «agricoltori HACCP».

5. ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'IGIENE DEI MANGIMI

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sull'igiene dei mangimi, tale regolamento non si applica:

- a) alla produzione domestica privata di mangimi:
 - i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato (ad esempio uova di galline ovaiole allevate in locali privati e destinate al consumo privato);
 - ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti (ad esempio produzione di mangimi per animali da compagnia privati o per animali da pelliccia)⁽¹⁶⁾;
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato o per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari (ad esempio uova, latte, carne) dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;
- c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco⁽¹⁷⁾;
- e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

In base all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sull'igiene dei mangimi, gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività escluse dall'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi facendo in modo che assicurino il raggiungimento degli obiettivi del regolamento.

Osservazioni sulle attività escluse dall'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che i mangimi a rischio non possano essere immessi sul mercato né essere somministrati ad alcun animale, sia esso destinato o non destinato alla produzione alimentare⁽¹⁸⁾.

6. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

6.1. Registrazione degli stabilimenti

A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sull'igiene dei mangimi, ogni stabilimento che si trovi sotto il controllo di un operatore del settore dei mangimi e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi deve essere registrato presso l'autorità competente.

Come indicato al considerando 17 del regolamento sull'igiene dei mangimi, questo requisito è inteso ad assicurare la rintracciabilità dal fabbricante all'utente finale e a favorire l'efficacia nell'applicazione dei controlli ufficiali.

La «registrazione» consente in particolare:

- alle autorità nazionali competenti di sapere dove sono situati gli stabilimenti e quali attività vi vengono svolte, in modo da effettuare controlli ufficiali ogniqualvolta lo ritengano necessario conformemente all'articolo 31⁽¹⁹⁾ del regolamento (CE) n. 882/2004 che definisce norme generali in materia di controlli ufficiali, e
- di fare in modo che gli operatori del settore dei mangimi siano consapevoli dei requisiti della pertinente legislazione dell'UE e nazionale.

⁽¹⁶⁾ Le autorità competenti possono concedere una deroga al divieto di somministrare taluni materiali di categoria 2 e taluni rifiuti di cucina e ristorazione come mangimi per gli animali da pelliccia a norma dell'articolo 18 del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

⁽¹⁷⁾ Cfr. punto 4.2. della presente guida.

⁽¹⁸⁾ L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2009 prevede che le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applichino, *mutatis mutandis*, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.

⁽¹⁹⁾ articolo 146 del regolamento (CE) n. 2017/625 che abroga a decorrere dal 14 dicembre 2019 il regolamento (CE) n. 882/2004.

La registrazione è una procedura attraverso la quale sono notificati alle autorità competenti (almeno) il nome e l'indirizzo degli stabilimenti e le attività pertinenti che vi vengono svolte. In ogni caso, ciascuno Stato membro definisce le proprie procedure per la registrazione degli stabilimenti a norma dell'articolo 9 del regolamento sull'igiene dei mangimi. Gli aspetti pratici possono essere stabiliti dagli Stati membri (i quali possono decidere ad esempio di istituire un elenco unico che contenga ogni attività oppure due o più elenchi distinti).

La registrazione a norma del regolamento sull'igiene dei mangimi e la registrazione a norma di altri atti dell'UE inerenti al settore dei mangimi possono essere combinate a condizione che per ciascuna registrazione siano rispettate le disposizioni pertinenti e che l'autorità competente decida di gestire questo sistema di registrazione combinato.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento sull'igiene dei mangimi, gli Stati membri devono rendere accessibili al pubblico gli elenchi degli stabilimenti registrati conformemente all'articolo 9. Le informazioni disponibili negli Stati membri sono riportate nell'allegato II del presente documento.

6.1.1. *Registrazione degli intermediari commerciali*

Talune imprese sono specializzate nell'intermediazione commerciale di mangimi («broker»). Esse coordinano gli scambi di mangimi tra fornitori o la consegna a stabilimenti, ma non necessariamente manipolano i mangimi stessi o li immagazzinano nei loro locali (che possono in realtà essere uffici).

Purché soddisfino la definizione di «operatore del settore dei mangimi», tali imprese sono anch'esse soggette all'obbligo di registrazione. Per gli stabilimenti di alcuni intermediari commerciali può essere richiesto anche un «riconoscimento», ove necessario ⁽²⁰⁾.

6.1.2. *Imprese nel settore dei mangimi e vendite su Internet*

Talune imprese vendono i loro mangimi su Internet. Anche se il regolamento sull'igiene dei mangimi non fa specificamente riferimento a tale attività, le suddette imprese rientrano nella definizione di impresa nel settore dei mangimi e ad esse si applicano i pertinenti requisiti della legislazione sui mangimi, ivi compreso l'obbligo di registrazione.

Per quanto riguarda le vendite al dettaglio su Internet di mangimi per animali da compagnia direttamente ai proprietari di animali da compagnia, tali vendite dovrebbero essere considerate rientranti nella «vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sull'igiene dei mangimi. In altri termini, i mangimi per animali da compagnia venduti al dettaglio su Internet non sono soggetti al regolamento sull'igiene dei mangimi.

6.2. **Riconoscimento degli stabilimenti**

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull'igiene dei mangimi, taluni stabilimenti devono essere riconosciuti dall'autorità competente qualora esercitano determinate attività che possono presentare un rischio più elevato. In tal caso, le attività in questione non possono essere svolte senza previo riconoscimento.

Tali attività sono specificate all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, che fa riferimento a operazioni relative a determinati tipi di mangimi.

Ulteriori requisiti in materia di riconoscimento possono essere stabiliti dagli Stati membri in conformità all'articolo 2 del regolamento e mediante un regolamento della Commissione in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Il riconoscimento richiede una verifica delle condizioni strutturali/operative stabilite per legge, da effettuarsi mediante un'ispezione in loco prima che l'impresa nel settore dei mangimi sia autorizzata a immettere i propri prodotti sul mercato.

6.2.1. *Stabilimenti soggetti al riconoscimento*

L'obbligo di riconoscimento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull'igiene dei mangimi riguarda gli stabilimenti che esercitano le seguenti attività:

- fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e di cui al capo 1 dell'allegato IV del regolamento sull'igiene dei mangimi;

⁽²⁰⁾ Cfr. punto 6.2. della presente guida.

- fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del regolamento sull'igiene dei mangimi;
- fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del regolamento sull'igiene dei mangimi.

NOTA

Per concisione e chiarezza, una versione consolidata dell'allegato IV del regolamento sull'igiene dei mangimi è contenuta nell'allegato III della presente guida, in cui i riferimenti a prodotti precedentemente disciplinati dalla direttiva 82/471/CEE (che è stata abrogata) e i riferimenti agli antibiotici e agli stimolatori della crescita sono omessi, in quanto i riferimenti a questi prodotti nell'allegato IV non hanno più rilevanza per la legislazione in vigore.

Inoltre, il regolamento sull'igiene dei mangimi prevede per gli operatori del settore dei mangimi l'obbligo di assicurare che gli stabilimenti sotto il loro controllo e a cui si applica il medesimo regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente in determinate altre circostanze.

L'allegato II del regolamento sull'igiene dei mangimi stabilisce che gli stabilimenti siano soggetti al riconoscimento anche quando effettuano una o più delle seguenti attività per immettere sul mercato prodotti destinati all'alimentazione degli animali ⁽²¹⁾:

- trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 ⁽²²⁾;
- trattamento oleochimico di acidi grassi;
- produzione di biodiesel;
- miscelazione di grassi.

Sono inoltre soggetti a riconoscimento:

- gli stabilimenti che fabbricano e/o commercializzano additivi per mangimi appartenenti alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici», in conformità all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 141/2007 ⁽²³⁾;
- gli stabilimenti in cui viene eseguito un processo di detossificazione, in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/786 ⁽²⁴⁾;
- gli stabilimenti che producono mangimi destinati a particolari fini nutrizionali in cui il tenore di determinati additivi per mangimi è oltre 100 volte superiore alla concentrazione massima autorizzata, in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 767/2009.

L'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento sull'igiene dei mangimi prevede che la Commissione compili e renda accessibili al pubblico gli elenchi di stabilimenti riconosciuti negli Stati membri conformemente all'articolo 13 del regolamento. Le relative informazioni sono reperibili nella pagina web della Commissione relativa ai mangimi ⁽²⁵⁾.

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell'alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 1).

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3).

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria «coccidiostatici e istomonostatici» (GU L 43 del 15.12.2007, pag. 9).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 10).

⁽²⁵⁾ https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/approved-establishments_en

6.2.2. Riconoscimento degli stabilimenti in virtù della legislazione nazionale

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sull'igiene dei mangimi, gli Stati membri possono esigere il riconoscimento di stabilimenti di mangimi per i quali il diritto dell'Unione non prevede l'obbligo di riconoscimento.

Questa disposizione può valere ad esempio per i produttori di mangimi medicati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/167/CEE del Consiglio, che sono riconosciuti in alcuni Stati membri a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sull'igiene dei mangimi.

7. L'INIZIO DELLA FILIERA DEI MANGIMI

La filiera dei mangimi è molto complessa, soprattutto se si considerano le numerose fonti di materie prime utilizzate per i mangimi. Gli episodi connessi alla sicurezza dei mangimi, ossia i casi passati di contaminazione di mangimi che hanno prodotto ripercussioni negative sulla sicurezza della filiera dei mangimi e dei prodotti alimentari, hanno dimostrato tra l'altro quanto sia importante definire dove inizia la filiera dei mangimi al fine di garantire la sicurezza e la piena rintracciabilità dei prodotti.

Inoltre, negli ultimi anni l'uso di ex prodotti alimentari come mangimi è andato progressivamente aumentando, in risposta alla volontà di arginare le perdite e gli sprechi alimentari e di utilizzare in modo efficiente alimenti che pur essendo sicuri non possono essere ridistribuiti e destinati al consumo umano tramite le banche alimentari. A questo proposito, la Commissione ha elaborato un piano d'azione per ridurre gli sprechi alimentari; tale piano d'azione, che è parte integrante della comunicazione sull'economia circolare⁽²⁶⁾, mira tra l'altro ad agevolare la valorizzazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano nel settore dell'alimentazione animale.

Gli Stati membri, a seconda della propria situazione particolare, hanno adottato approcci diversi in materia di registrazione degli stabilimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sull'igiene dei mangimi, con riguardo a quelli che forniscono parte della propria produzione alla filiera dei mangimi ma la cui attività principale non è nel settore dei mangimi (bensì ad esempio nel settore minerario, chimico o alimentare), il che ha portato a conclusioni diverse sull'inclusione di tali stabilimenti nell'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Gli operatori hanno di conseguenza segnalato di essere soggetti a oneri gravosi potenzialmente tali da ostacolarli o addirittura impedire loro di fornire al settore dei mangimi prodotti alimentari non più destinati al consumo umano, quali la doppia registrazione come operatori del settore alimentare e dei mangimi o la mancanza di armonizzazione dei requisiti per la registrazione degli operatori del settore alimentare come operatori del settore dei mangimi.

È quindi necessario un chiarimento per migliorare e armonizzare l'attuazione del regolamento sull'igiene dei mangimi, tenendo conto delle diverse esperienze degli Stati membri e dell'importanza che le autorità competenti abbiano una piena conoscenza di tutti gli anelli della filiera dei mangimi, promuovendo nel contempo un approccio pratico. Tale chiarimento è necessario per determinare l'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6⁽²⁷⁾, del regolamento sull'igiene dei mangimi. Sebbene sia chiaro che gli agricoltori devono procurarsi e utilizzare mangimi provenienti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti ai sensi del regolamento sull'igiene dei mangimi, per la qualifica di altri operatori come «operatori del settore dei mangimi» occorre fornire orientamenti.

Un obiettivo essenziale del regolamento sull'igiene dei mangimi è garantire la sicurezza dei prodotti e la loro rintracciabilità. Da questo punto di vista si possono prendere in considerazione i seguenti criteri principali per stabilire se uno stabilimento debba o meno essere registrato ai sensi del regolamento sull'igiene dei mangimi e se un prodotto possa o meno entrare nella filiera dei mangimi, tenendo conto del pertinente contesto normativo:

- la definizione del termine «mangime» contenuta nell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, che fa riferimento a qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali. Il criterio dell'intenzione di utilizzare la sostanza o il prodotto per la nutrizione per via orale degli animali è pertanto determinante ai fini della qualificazione come «mangime». L'intenzione dell'operatore quando fornisce un prodotto è quindi un criterio fondamentale da prendere in considerazione per stabilire se debbano applicarsi i requisiti del regolamento sull'igiene dei mangimi;

⁽²⁶⁾ «L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», COM(2015) 614 final.

⁽²⁷⁾ L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento sull'igiene dei mangimi così recita: «Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento».

- lo status giuridico del prodotto, in conformità alla classificazione stabilita nella pertinente normativa dell'UE. Tale status giuridico può essere ad esempio: prodotto alimentare, sottoprodotto di origine animale o non animale, mangime o rifiuto, come descritto in modo approfondito negli *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano*;
- le informazioni che accompagnano i prodotti forniti dall'operatore all'atto dell'immissione sul mercato (ad esempio sull'etichetta o nel documento commerciale);
- il tipo di stabilimento che ha fabbricato il prodotto e dal quale esso proviene e lo stabilimento al quale il prodotto è fornito: ad esempio impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale o di ex prodotti alimentari, stabilimenti di mangimi e aziende agricole.

Al fine di evitare oneri amministrativi inutili sia per gli operatori che per le autorità competenti degli Stati membri, in alcuni casi particolari si potrebbe ammettere che alcuni operatori del settore dei mangimi si procurino prodotti⁽²⁸⁾ da stabilimenti registrati (e/o riconosciuti, se necessario) a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e/o del regolamento (CE) n. 853/2004 e/o del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

L'operatore del settore dei mangimi, che è responsabile dell'ottemperanza a tutti i requisiti in materia di sicurezza dei mangimi, deve garantire che la riclassificazione del prodotto⁽²⁹⁾ come materia prima per mangimi sia subordinata al rispetto di tutte le pertinenti disposizioni della legislazione sui mangimi, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sull'igiene dei mangimi, compresi non solo le norme di igiene dei mangimi, ma anche i requisiti concernenti in particolare i limiti di residui di contaminanti e l'etichettatura.

Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sull'igiene dei mangimi devono porre in atto, gestire e mantenere una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP, come stabilito nell'articolo 6 del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Quando un prodotto⁽³⁰⁾ viene riclassificato come materia prima per mangimi, l'operatore del settore dei mangimi deve essere pienamente a conoscenza di tutti i requisiti e le restrizioni esistenti previsti nel regolamento sui sottoprodotti di origine animale e nel regolamento EST (compreso il divieto di somministrazione agli animali).

In ogni caso, le autorità competenti degli Stati membri possono decidere, previa valutazione delle attività specifiche in questione, se sia necessaria la registrazione degli operatori conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi. La registrazione rafforza i sistemi nazionali di controlli ufficiali degli Stati membri.

7.1. Sottoprodotti e alimenti provenienti dal settore alimentare e delle bevande non più destinati al consumo umano di cui è previsto l'utilizzo come materie prime per mangimi

7.1.1. Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti⁽³¹⁾ e che abroga alcune direttive (nota come «direttiva quadro sui rifiuti»)

Un utilizzo importante dei sottoprodotti del settore alimentare e delle bevande è costituito dall'alimentazione degli animali. I processi di produzione di numerosi settori (ad esempio la frantumazione di semi oleosi o la produzione di zucchero, amidi e malto) producono materiali che vengono successivamente utilizzati come mangimi. L'uso di tali materiali di origine non animale come mangimi è coerente con l'obiettivo di un'economia circolare e, in particolare, con la gerarchia dei rifiuti sancita dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Tale direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo l'impatto negativo della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo l'impatto complessivo dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

I materiali che non vengono prodotti deliberatamente in un processo di produzione sono un residuo della produzione e possono essere o no rifiuti. Un residuo di produzione può essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto solo se soddisfa le condizioni cumulative di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, ossia se è prodotto come parte integrante del processo di produzione e il suo ulteriore utilizzo nei mangimi è legale e certo, senza ulteriore trattamento al di fuori del processo di produzione di tale materiale. Questi sottoprodotti che saranno utilizzati per l'alimentazione degli animali sono pertanto materie prime per mangimi.

⁽²⁸⁾ Che in quella fase non sono ancora considerati «mangimi».

⁽²⁹⁾ Che in quella fase non è ancora considerato «mangime».

⁽³⁰⁾ Che in quella fase non è ancora considerato «mangime».

⁽³¹⁾ Modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

Inoltre, la direttiva quadro sui rifiuti distingue esplicitamente tra smaltimento e recupero: a tale proposito, prevede che nella gerarchia dei rifiuti il recupero (compreso il riciclaggio) sia prioritario rispetto allo smaltimento (articolo 4 della direttiva quadro) e che il prodotto recuperato cessi di essere un rifiuto (purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva quadro).

I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 (eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio) sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva quadro sui rifiuti nella misura in cui sono contemplati da altra normativa dell'Unione (articolo 2 della direttiva quadro sui rifiuti).

Per quanto riguarda l'interpretazione della direttiva quadro sui rifiuti, è possibile reperire orientamenti dettagliati nelle seguenti pubblicazioni CE:

- *Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste* ⁽³²⁾ (Orientamenti sull'interpretazione delle disposizioni fondamentali della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) e
- *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti* ⁽³³⁾.

È importante che gli operatori che immettono sul mercato prodotti destinati a entrare nella filiera alimentare identifichino chiaramente tali prodotti come destinati all'alimentazione animale, dato che i prodotti considerati «rifiuti» non possono essere re-immessi successivamente nella filiera dei mangimi.

7.1.2. Principali obblighi giuridici

Per quanto riguarda i principali obblighi giuridici in capo agli operatori del settore dei mangimi, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sull'igiene dei mangimi stabilisce quanto segue: «*Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della corretta prassi. Essi assicurano in particolare che soddisfino i pertinenti requisiti in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento.*»

Come indicato in precedenza, molti tipi di sottoprodotti e alimenti non più destinati al consumo umano possono essere utilizzati nella filiera dei mangimi da operatori del settore dei mangimi, ove appropriato. Gli operatori del settore dei mangimi devono garantire che le proprie attività e i sottoprodotti e prodotti alimentari non più destinati al consumo umano immessi sul mercato siano conformi, oltre che al regolamento sull'igiene dei mangimi, anche ad altre normative pertinenti, quali:

- il regolamento (CE) n. 178/2002 (legislazione alimentare generale);
- il regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi;
- la direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽³⁴⁾;
- il regolamento sui sottoprodotti di origine animale e il regolamento (UE) n. 142/2011 (recante disposizioni di applicazione del regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- il regolamento EST.

Pertanto, i requisiti di etichettatura e i documenti commerciali che accompagnano i sottoprodotti e prodotti durante il trasporto devono essere conformi alla normativa di cui sopra, se del caso.

7.1.3. Alimenti non più destinati al consumo umano

La direttiva quadro sui rifiuti è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Prevede che le sostanze che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale e che sono destinate a essere utilizzate come mangimi siano escluse dall'ambito di applicazione della direttiva quadro sui rifiuti nella misura in cui sono disciplinate da altre norme dell'Unione, come il regolamento (CE) n. 767/2009.

⁽³²⁾ <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/guidance.htm>

⁽³³⁾ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52007DC0059>

⁽³⁴⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

Per quanto riguarda l'uso degli alimenti non più destinati al consumo umano, ulteriori indicazioni dettagliate si possono ricavare dagli *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano*, il cui scopo è facilitare l'utilizzo come mangimi di determinati alimenti non più destinati al consumo umano, contenenti o no prodotti di origine animale. Detti orientamenti dovrebbero fungere da guida per le autorità nazionali e locali competenti e per gli operatori della filiera alimentare nell'applicazione della pertinente normativa dell'UE.

In particolare, il punto 3.2.2 degli *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano* descrive le misure volte ad incrementare l'utilizzo come mangimi di alimenti di origine non animale non più destinati al consumo umano e, tra l'altro propone che i rivenditori di generi alimentari non debbano necessariamente essere registrati a norma del regolamento sull'igiene dei mangimi in determinate circostanze.

Occorre inoltre prestare particolare attenzione alla figura «Diagramma di flusso dagli alimenti ai mangimi»⁽³⁵⁾ contenuta nel punto 1.3 degli orientamenti di cui sopra, che indica con precisione quando un prodotto può essere fornito direttamente a un'impresa nel settore dei mangimi o viceversa, nel caso di prodotti di origine animale, è soggetto in via preliminare alle condizioni del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

Le disposizioni generali che disciplinano le materie prime per mangimi sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione concernente il catalogo delle materie prime per mangimi. Molti esempi di sottoprodotti e residui dell'industria sono elencati nella parte C di tale allegato, in particolare nel capitolo 13.

Occorre inoltre prendere in considerazione l'elenco dei materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale è soggetto a restrizioni o vietato conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009.

7.2. Esempi di operatori che possono essere o non essere registrati a norma del regolamento sull'igiene dei mangimi

In base alle loro attività e agli stabilimenti interessati, alcuni operatori possono essere o non essere soggetti all'obbligo di registrazione a norma del regolamento sull'igiene dei mangimi, come indicato di seguito.

7.2.1. Operatori non alimentari che forniscono direttamente o indirettamente parte della loro produzione alla filiera dei mangimi, ma la cui attività principale non è nel settore dei mangimi

Esempi:

- settore chimico: produzione di solfato di ferro, acidi organici, idrossido di sodio o di calcio per produrre sali di acidi grassi
- produzione di bioetanolo: residui solidi della distillazione, proteine di cereali
- settore farmaceutico
- settore estrattivo/minerario: minerali.

a) Alcuni produttori o fornitori possono non essere sempre consapevoli del fatto che i loro prodotti o materie prime potrebbero entrare indirettamente nella filiera dei mangimi dopo la vendita. Pertanto, può essere o non essere loro intenzione immettere mangimi sul mercato. Ciò vale in particolare per le attività e/o gli stabilimenti che di norma non sono associati se non marginalmente al settore dei mangimi in cui commercializzano probabilmente una parte minima dei loro prodotti⁽³⁶⁾, solitamente tramite operatori intermedi che potrebbero, tra le altre opzioni, convogliare tali prodotti nella filiera dei mangimi per la produzione di additivi e/o di materie prime per mangimi. Ad esempio:

- il primo fornitore di determinati prodotti⁽³⁷⁾ (ad esempio una cava) non è da considerarsi un operatore del settore dei mangimi e quindi le autorità competenti non sono tenute a richiederne la registrazione. La filiera dei mangimi inizierebbe quando il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la produzione di mangimi, ad esempio, con l'operatore intermedio che immette i prodotti sul mercato per destinarli ai produttori di additivi di mangimi e in questo caso entrambi devono essere registrati conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi;

⁽³⁵⁾ A seguito delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/851, indicate nel primo paragrafo del punto 7.1.3, le condizioni speciali di cui al diagramma di flusso non sono più pertinenti.

⁽³⁶⁾ Che in quella fase non sono ancora considerati «mangimi».

⁽³⁷⁾ Che in quella fase non sono ancora considerati «mangimi».

— il fornitore di alcuni prodotti chimici ⁽³⁸⁾ (ad esempio idrossido di calcio e acido butirrico) che in una fase successiva potrebbero essere utilizzati per la produzione di additivi per mangimi/materie prime per mangimi (ad esempio butirrato di calcio) ottenuti mediante la loro reazione chimica non è da considerarsi un operatore del settore dei mangimi e quindi le autorità competenti non sono tenute a richiederne la registrazione. La filiera dei mangimi inizierebbe quando il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la produzione di additivi per mangimi/materie prime per mangimi, ossia con il produttore dell'additivo per mangimi/materia prima per mangimi, che deve essere registrato conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi.

b) Tuttavia, se il primo fornitore immette sul mercato prodotti con l'intenzione che vengano utilizzati come mangimi, tra cui:

- additivi per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003;
- e/o materie prime per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009,

il fornitore deve essere registrato come operatore del settore dei mangimi conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi.

7.2.2. Stabilimenti alimentari che forniscono parte della loro produzione alla filiera dei mangimi, ma la cui attività principale non è nel settore dei mangimi

In questi casi, l'impresa alimentare può avere o no l'intenzione di produrre mangimi, ma una parte della sua attività (in genere piccola, salvo alcune eccezioni, come nel caso degli stabilimenti che estraggono oli vegetali) consiste nel produrre sottoprodotti di origine animale e non animale che trovano spesso impiego nell'industria dei mangimi. Anche alcuni alimenti non destinati al consumo umano possono essere forniti alla filiera dei mangimi ⁽³⁹⁾.

Tenendo conto di questi criteri e in misura maggiore o minore, si osservano quindi i tipi di situazioni descritti di seguito.

a) Stabilimenti alimentari (compresi i rivenditori) che forniscono sottoprodotti di origine animale (compresi alimenti di origine animale non più destinati al consumo umano) a impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale/ex prodotti alimentari ⁽⁴⁰⁾ che li trasformeranno in materie prime per mangimi ⁽⁴¹⁾

Ne sono un esempio i prodotti provenienti da:

- macelli/laboratori di sezionamento/stabilimenti di trasformazione delle carni
- laboratori di sezionamento dei pesci
- industrie di trasformazione alimentare (industria dolciaria, della pasta o della pizza): prodotti contenenti sottoprodotti di origine animale quali uova, latte, carne o pesce e/o alimenti non più destinati al consumo umano contenenti tali sottoprodotti di origine animale
- rivenditori quali macellerie e pescherie
- supermercati.

In questo caso, quando gli stabilimenti alimentari forniscono prodotti ⁽⁴²⁾ destinati a un ulteriore trattamento a impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale, lo stabilimento alimentare non è da considerarsi un operatore del settore dei mangimi e pertanto le autorità competenti non sono tenute a richiederne la registrazione in conformità al regolamento sull'igiene dei mangimi. La filiera dei mangimi inizierebbe quindi con i sottoprodotti di origine animale e/o l'impianto di trasformazione di ex prodotti alimentari che produce le materie prime per mangimi e che dovrebbe essere registrato in conformità al regolamento sull'igiene dei mangimi.

⁽³⁸⁾ Che in quella fase non sono ancora considerati «mangimi».

⁽³⁹⁾ Cfr. *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano*. Le disposizioni relative alle restrizioni applicabili ai prodotti di origine animale nell'alimentazione degli animali sono contenute nel regolamento sui sottoprodotti di origine animale e nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione. Le disposizioni relative ai divieti di somministrazione agli animali sono contenute nell'articolo 7 e nell'allegato IV del regolamento EST.

⁽⁴⁰⁾ Riconosciuti conformemente all'articolo 24 del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

⁽⁴¹⁾ Le condizioni per l'uso sono consultabili nel capitolo 4 della comunicazione della Commissione *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano*.

⁽⁴²⁾ Che in quella fase non sono ancora considerati «mangimi».

- b) Stabilimenti alimentari (compresi i rivenditori) che forniscono alimenti di origine non animale non più destinati al consumo umano a impianti di trasformazione che li trasformeranno in materie prime per mangimi ⁽⁴³⁾

Esempi:

- industrie di trasformazione alimentare (ad esempio industria degli ortaggi surgelati, industria conserviera, industria delle bevande): alimenti non più destinati al consumo umano
- panetterie: pane (non contenente prodotti di origine animale)
- supermercati e altri negozi al dettaglio: ortaggi, frutta ecc.

In questo caso, quando lo stabilimento alimentare (compresi i rivenditori) fornisce prodotti ⁽⁴⁴⁾ destinati a un ulteriore trattamento a impianti di trasformazione, lo stabilimento alimentare non è da considerarsi un operatore del settore dei mangimi e pertanto le autorità competenti non sono tenute a richiederne la registrazione in conformità al regolamento sull'igiene dei mangimi. La filiera dei mangimi può iniziare con l'impianto di trasformazione che produce materie prime per mangimi e che dovrebbe essere registrato in conformità al regolamento sull'igiene dei mangimi.

- c) Stabilimenti alimentari (diversi dai rivenditori) che forniscono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati compresi ex prodotti alimentari di origine animale a operatori del settore dei mangimi (diversi dagli impianti di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale) ⁽⁴⁵⁾

Esempi:

- una deroga applicabile al settore lattiero-caseario: latte, prodotti a base di latte e taluni prodotti derivati dal latte di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II, del regolamento (UE) n. 142/2011.

In questo caso, quando gli stabilimenti alimentari forniscono a operatori del settore dei mangimi sottoprodotti di origine animale da utilizzare direttamente come materie prime per mangimi, gli operatori del settore alimentare dovrebbero essere registrati come operatori del settore dei mangimi conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi, oltre che in conformità al regolamento sui sottoprodotti di origine animale ⁽⁴⁶⁾.

Se l'operatore del settore dei mangimi cui sono forniti i sottoprodotti è un produttore di mangimi per animali da compagnia, esso deve anche essere riconosciuto conformemente al regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

- d) Stabilimenti alimentari (diversi dai rivenditori) che forniscono sottoprodotti e alimenti di origine non animale non più destinati al consumo umano ⁽⁴⁷⁾ a operatori del settore dei mangimi diversi dagli impianti di trasformazione

Esempi:

- industria molitoria: crusca, crusca di frumento
- industria saccarifera: polpa di barbabietola da zucchero
- industria delle patatine: bucce di patata
- birrifici: trebbie di birreria
- distillerie: trebbie umide di distilleria e trebbie essiccate di distilleria con solubili
- stabilimento di produzione di succhi: pastazzo di arancia.

⁽⁴³⁾ Le condizioni per l'uso sono consultabili nel capitolo 3 della comunicazione della Commissione *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano*.

⁽⁴⁴⁾ Che in quella fase non sono ancora considerati «mangimi».

⁽⁴⁵⁾ Le condizioni per l'uso sono consultabili nel capitolo 4 della comunicazione della Commissione *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano*.

⁽⁴⁶⁾ Conformemente alle deroghe di cui all'allegato X, sezione 4, parte II, del regolamento (UE) n. 142/2011 se autorizzate dalle autorità competenti.

⁽⁴⁷⁾ Le condizioni per l'uso sono consultabili nel capitolo 3 della comunicazione della Commissione *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano*.

In questo caso, lo stabilimento alimentare dovrebbe essere considerato un operatore del settore dei mangimi e dovrebbe essere registrato conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi quando i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la nutrizione per via orale degli animali.

- e) Operatori del settore dei mangimi diversi da impianti di trasformazione che si procurano piccole quantità di alimenti (compresi gli alimenti non più destinati al consumo umano) di origine non animale presso rivenditori di prodotti alimentari

Esempi:

- produttori artigianali di mangimi che si procurano alimenti di origine non animale presso i rivenditori locali di prodotti alimentari.

Il dettagliante di prodotti alimentari registrato o riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 che immette sul mercato un prodotto alimentare come tale, conformemente alle disposizioni della legislazione alimentare, per un operatore del settore dei mangimi che raccoglie prodotti alimentari ai fini della loro trasformazione in mangime o li trasforma direttamente in mangime non è da considerarsi un operatore del settore dei mangimi e pertanto le autorità competenti non sono tenute a richiederne la registrazione conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi. La filiera dei mangimi inizierebbe quindi con l'operatore del settore dei mangimi che utilizzerà le materie prime come tali e produce il mangime composto finale, e che dovrebbe essere registrato a norma del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Ad esempio, gli operatori del settore dei mangimi, come i piccoli produttori artigianali locali di mangimi per animali da compagnia (che producono biscotti per cani), potrebbero anche acquistare determinati alimenti da rivenditori di prodotti alimentari con l'intenzione di utilizzarli come materie prime per mangimi. Questi rivenditori di prodotti alimentari immettono sul mercato beni per utilizzo alimentare che in questo caso sono successivamente destinati ad essere impiegati dall'operatore del settore dei mangimi come materie prime per mangimi, sempre tenendo conto delle disposizioni e delle restrizioni vigenti previste dalla legislazione, in quanto è possibile garantirne la sicurezza e la rintracciabilità e le autorità competenti possono facilmente avere piena conoscenza di tutti i fornitori;

- agricoltori che si procurano alimenti di origine non animale non più destinati al consumo umano presso rivenditori locali di prodotti alimentari.

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento sull'igiene dei mangimi prevede che gli agricoltori si procurino e utilizzino soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del regolamento sull'igiene dei mangimi. Pertanto, nel caso in cui i rivenditori di prodotti alimentari vendano il prodotto come mangime, essi dovrebbero essere considerati operatori del settore dei mangimi ed essere registrati conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi, in quanto si deve ritenere che essi forniscano materie prime per mangimi (ex prodotti alimentari) da utilizzare direttamente per la nutrizione per via orale degli animali dell'azienda.

7.2.3. Impianti di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale e altri impianti di trasformazione che forniscono mangimi agli operatori del settore dei mangimi

Esempi:

- produzione di proteine animali trasformate (PAT), grasso animale ecc.
- produzione di materie prime per mangimi a partire da alimenti non più destinati al consumo umano (pane, biscotti, prodotti dell'industria del pane, pasta ecc.)
- trasformazione di una materia prima per mangimi a partire da un'altra materia prima per mangimi: produzione di insilati a partire da pastazzo di arancia.

In questo caso, gli impianti di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale e gli impianti di trasformazione di ex prodotti alimentari che forniscono materie prime per mangimi agli operatori del settore dei mangimi dovrebbero essere registrati conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi.

8. DOMANDE FREQUENTI — OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI

Domanda 1

«Ho un'azienda agricola con bestiame. Produco il mangime che mi occorre con i cereali che raccolgo nei miei terreni. Per produrre il mangime uso anche prodotti contenenti additivi. Devo ottemperare ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005?»

RISPOSTA

Numerosi prodotti per mangimi contengono additivi ed è importante concentrare l'attenzione sul modo in cui è commercializzato il prodotto. Tutti i mangimi devono essere commercializzati conformemente al regolamento (CE) n. 767/2009 o al regolamento (CE) n. 1831/2003.

Quando utilizzano prodotti commercializzati come «additivi» o «premiscele», ad eccezione degli «additivi per l'insilaggio» o delle «premiscele di additivi per l'insilaggio», gli agricoltori devono rispettare l'allegato II del regolamento sull'igiene dei mangimi.

L'uso di «mangimi complementari» non richiede l'ottemperanza all'allegato II del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Il discrimine tra premiscele e mangimi complementari è definito all'articolo 8, paragrafo 1 («Tenore di additivi») del regolamento (CE) n. 767/2009, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi:

«Fatte salve le condizioni d'uso previste dallo specifico atto giuridico che autorizza un additivo per mangimi, le materie prime per mangimi e i mangimi complementari non contengono additivi per mangimi in tenori oltre cento volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o oltre cinque volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.»

Domanda 2

«Ho un'azienda agricola con bestiame. Produco il mangime che mi occorre con i cereali che raccolgo nei miei terreni. Per produrre il mangime uso anche additivi/premiscele. Devo registrare la mia azienda agricola o no? A quali allegati devo ottemperare? Devo chiedere il riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 183/2005?»

RISPOSTA

Le aziende agricole che producono mangimi per l'alimentazione dei propri animali devono essere registrate conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi e in questo caso ottemperare agli allegati I, II e III del medesimo regolamento.

Quando producono materie prime per mangimi e mangimi composti (mangimi complementari o mangimi completi) a livello primario, devono attenersi all'allegato I e alle buone pratiche agricole. Se l'azienda utilizza additivi per mangimi (diversi dagli additivi per insilati) o premiscele per la produzione di mangimi da utilizzare al proprio interno, è soggetta all'applicazione dell'allegato II e dei sistemi HACCP.

Gli agricoltori devono inoltre conformarsi alle disposizioni di cui all'allegato III quando somministrano mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti.

Le aziende agricole che producono mangimi composti per il proprio fabbisogno esclusivo utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del regolamento sull'igiene dei mangimi devono essere riconosciute dalle autorità competenti.

Domanda 3

«Sono un pescatore che produce esche da pesca per i pescatori locali della mia zona. Sono considerato un operatore del settore dei mangimi?»

RISPOSTA

Le esche da pesca che vengono sparse per attirare i pesci in una data area (le cosiddette pasture) sono considerate rientranti nella definizione di «mangime» di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.

I produttori di tali pasture devono quindi essere considerati operatori del settore dei mangimi ed essere registrati conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi. Nel caso di una «produzione domestica privata» di pasture destinate al consumo domestico privato, i produttori sono tuttavia esonerati dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Le esche da pesca destinate ad essere fissate a un amo e quindi non destinate a soddisfare le esigenze nutrizionali di un animale non sono invece da considerarsi mangimi per animali.

Questo principio è coerente anche con la legislazione dell'Unione, considerando il riferimento alle larve e ai vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca nel contesto dell'alimentazione degli animali contenuto nell'articolo 18 del regolamento sui sottoprodotti di origine animale ⁽⁴⁸⁾ e le disposizioni contenute nell'allegato X, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Domanda 4

«Sono proprietario di un impianto di lavorazione di carcasse. Acquisto prodotti da operatori del settore alimentare per produrre materie prime per mangimi che poi vendo a produttori di mangimi composti. Tuttavia, i miei fornitori etichettano i prodotti che io acquisto come rifiuti. L'etichettatura utilizzata dai miei fornitori è accettabile?»

RISPOSTA

No. I sottoprodotti di origine animale mescolati con rifiuti ed etichettati come rifiuti non possono essere utilizzati per l'alimentazione di animali d'allevamento. Ai sensi della normativa sui sottoprodotti di origine animale, i sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati soltanto per la produzione di determinati prodotti tecnici oppure smaltiti come rifiuti.

Uno stabilimento alimentare (ad esempio un macello) può fornire solo sottoprodotti di origine animale di categoria 3 a un impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale per la produzione di mangimi per animali da allevamento. In questo caso, la direttiva quadro sui rifiuti non si applica.

Tali prodotti di origine animale dovrebbero quindi essere etichettati in conformità ai requisiti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 142/2011 e all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.

L'allegato II del regolamento sull'igiene dei mangimi stabilisce inoltre nella sezione «Produzione», punto 8: *«L'etichettatura dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all'alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se una determinata partita di un prodotto è dichiarata non destinata all'alimentazione degli animali, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera.»*

Ai fini della sicurezza e dell'integrità della filiera alimentare, gli alimenti non più destinati al consumo umano immessi sul mercato come rifiuti devono essere esclusi dalla filiera dei mangimi ⁽⁴⁹⁾. Gli operatori del settore dei mangimi non possono quindi utilizzare questi prodotti quando producono mangimi nei loro stabilimenti.

Domanda 5

«Ho un'impresa nel settore dei mangimi. In base alle indicazioni fornite dalle autorità competenti del mio paese, sono obbligato ad acquistare prodotti da società produttrici di mangimi o di alimenti registrate o riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 183/2005. Tuttavia, quando acquisto alcuni prodotti da una società di un altro Stato membro e chiedo a tale società di dimostrare la propria registrazione a norma di tale regolamento, mi risponde che non è necessario perché a livello nazionale la società è già registrata a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).»

RISPOSTA

In questo caso si applicano le disposizioni in materia di registrazione e/o riconoscimento contenute in entrambi i regolamenti. Gli aspetti pratici possono essere stabiliti dagli Stati membri (ad esempio, numero unico di registrazione/riconoscimento o numeri distinti, elenco unico relativo a entrambi gli atti o due elenchi distinti).

La registrazione a norma del regolamento sull'igiene dei mangimi e la registrazione a norma di altri atti legislativi dell'UE inerenti al settore dei mangimi possono essere combinate a condizione che siano rispettate le disposizioni pertinenti per ciascuna registrazione e che l'autorità competente decida di gestire questo sistema di registrazione combinato.

Domanda 6

«Ho un'impresa nel settore dei mangimi che produce alimenti greggi per animali da compagnia ⁽⁵⁰⁾. Gli alimenti per animali da compagnia possono contenere prodotti quali carne cruda (compresi frattaglie, ossa e grassi) o frutta e ortaggi, oli vegetali, oli di oliva ecc.

⁽⁴⁸⁾ *Summary Report Standing Committee* (Verbale riassuntivo del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi), 17-18 dicembre 2009 — punto 6. AOB (Varie)

⁽⁴⁹⁾ *Summary Report Standing Committee* (Verbale riassuntivo del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi), 19-20 maggio 2014 — punto A.06

⁽⁵⁰⁾ Per una spiegazione dettagliata, si veda punto 4.3 degli *Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano*.

D'altra parte, in qualità di operatore del settore dei mangimi, devo essere registrato (o riconosciuto) conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 come ogni produttore di mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti. La mia impresa dovrebbe essere registrata conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 (articolo 24) o al regolamento (CE) n. 183/2005?»

RISPOSTA

In questo caso si applicano le disposizioni in materia di registrazione e/o riconoscimento contenute in entrambi i regolamenti.

La Sua impresa deve essere riconosciuta conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sui sottoprodotti di origine animale e registrata a norma dell'articolo 9 del regolamento sull'igiene dei mangimi.

In qualità di produttore di mangimi per animali da compagnia, la Sua impresa deve inoltre prestare attenzione ai requisiti di rintracciabilità di cui agli articoli 21 e 22, ai controlli interni di cui all'articolo 28 e al piano HACCP di cui all'articolo 29 del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

Gli aspetti pratici possono essere stabiliti dagli Stati membri (ad esempio, numero unico di registrazione/riconoscimento o numeri distinti, elenco unico relativo a entrambi gli atti o due elenchi distinti). Tutte le attività che gli operatori del settore dei mangimi effettuano devono essere precisate e deve essere garantito che lo stabilimento rispetti i requisiti di cui al regolamento sull'igiene dei mangimi.

Domanda 7

«Ho un'impresa commerciale che opera su Internet: importa mangimi per animali da compagnia e li vende direttamente ai proprietari di animali da compagnia. Alla mia impresa deve essere applicata la nozione di "vendita al dettaglio" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 183/2005?»

RISPOSTA

In assenza di disposizioni specifiche in merito alle vendite su Internet per quanto riguarda l'igiene dei mangimi, non vi è motivo di ritenere che le vendite su Internet siano escluse dall'ambito della vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia, quale previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sull'igiene dei mangimi. Le vendite su Internet sono semplicemente uno dei numerosi modelli imprenditoriali in base a cui anche per i mangimi si effettuano la movimentazione e lo stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale. In altre parole, per quanto riguarda i mangimi per animali da compagnia venduti su Internet direttamente all'utente finale (proprietario di animali da compagnia), il regolamento sull'igiene dei mangimi non è direttamente applicabile.

Ai fini dell'applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi, a contare non è tanto la qualifica di un rivenditore in base alle diverse fasi delle attività d'impresa («rivenditore al dettaglio di mangimi per animali da compagnia» o «importatore»), quanto l'attività in sé. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'igiene dei mangimi stabilisce esplicitamente che il regolamento si applica alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi. Pertanto, un'impresa che effettui la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia – attività che è esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento – deve comunque rispettare il regolamento sull'igiene dei mangimi per quanto riguarda le importazioni di mangimi per animali da compagnia.

L'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi non implica tuttavia che ai mangimi immessi sul mercato non debbano applicarsi altri requisiti, come ad esempio quelli sull'etichettatura dei mangimi.

Allo stesso tempo, se l'attività di vendita su Internet include la vendita di mangimi non solo agli utenti finali ma anche ad altri stabilimenti, il regolamento sull'igiene dei mangimi si applica.

I mangimi per animali da compagnia possono essere importati nell'Unione solo se la partita è conforme a tutte le disposizioni della normativa sui sottoprodotti di origine animale.

Domanda 8

«Ho un negozio di animali da compagnia e vendo mangimi per animali da compagnia, ma allo stesso tempo vendo anche piccole quantità di mangimi per specie da produzione alimentare come conigli o polli a consumatori che allevano tali animali per il proprio consumo domestico privato. Dal momento che la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia è esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005, penso che non sia necessario registrarli».

RISPOSTA

Effettivamente, la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi. Tuttavia, i conigli e i polli, ad esempio, non possono essere considerati animali da compagnia e la vendita al dettaglio di mangimi loro destinati non è esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi; per quest'ultima attività, il negozio di mangimi per animali da compagnia deve quindi essere almeno registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

Domanda 9

«Sono un veterinario e ho un ospedale per animali. Allo stesso tempo, offro ai miei clienti prodotti speciali per l'alimentazione degli animali. Devo registrarmi conformemente al regolamento sull'igiene dei mangimi?»

RISPOSTA

La produzione e/o la vendita di mangimi per animali destinati alla produzione alimentare e la produzione di mangimi per animali da compagnia rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi e per tali attività la clinica veterinaria deve essere registrata o, se del caso, riconosciuta in conformità a tale regolamento.

La vendita di mangimi per animali da compagnia sarebbe considerata un'attività di vendita al dettaglio e sarebbe quindi esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi. Tuttavia, i conigli e i polli, ad esempio, non possono essere considerati animali da compagnia. La vendita al dettaglio di mangimi per tali animali non è esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi; tale attività deve quindi essere registrata o, se del caso, riconosciuta in conformità al regolamento sull'igiene dei mangimi.

9. DOMANDE FREQUENTI — AUTORITÀ COMPETENTI**Domanda 10**

«Come va interpretato l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 183/2005 (riconoscimento per la fabbricazione di premiscele) ^(⁵¹)?»

RISPOSTA

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'igiene dei mangimi così recita:

«Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività: [...] fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento [...].»

Si possono quindi configurare tre tipi di situazioni:

- un operatore del settore dei mangimi che fabbrica e commercializza premiscele;
- un operatore del settore dei mangimi che commercializza premiscele;
- un operatore del settore dei mangimi che fabbrica premiscele.

Quest'ultimo caso ha rilevanza solo se il produttore di premiscele lavora su commessa di un altro operatore del settore dei mangimi o se il produttore utilizza le premiscele solo nel suo stabilimento. La produzione di premiscele per uso interno ha particolare rilevanza per gli additivi che possono essere utilizzati per la produzione di mangimi composti soltanto in forma di premiscela.

In conclusione, tutti i produttori di premiscele contenenti additivi di cui all'allegato IV, capo 2, che fabbricano tali premiscele per uso proprio e per la commercializzazione necessitano di un riconoscimento a tale fine.

Domanda 11

«Mangimi per animali da compagnia forniti alle banche alimentari. Negli ultimi anni la donazione di mangimi per animali da compagnia alle banche alimentari per assistere le persone in difficoltà che possiedono animali da compagnia è aumentata. Le banche alimentari fungono intermediari per la distribuzione di tali prodotti, che di norma vengono venduti a un prezzo simbolico alle persone in questione. Le donazioni riguardano molti prodotti diversi non correlati tra loro (formati diversi, marche diverse ecc.). Questa attività rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005 e la rintracciabilità dovrebbe essere richiesta anche nei casi di donazione di mangimi per animali da compagnia da parte di un supermercato a una banca alimentare?»

⁽⁵¹⁾ Summary report of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (Verbale riassuntivo della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali e i mangimi), punto A.09, Bruxelles, 15-16 settembre 2014 (sezione alimentazione degli animali)

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), il regolamento sull'igiene dei mangimi non si applica alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

Si potrebbe ritenere che la fornitura di alimenti per animali da compagnia dai supermercati (e da altri rivenditori) alle banche alimentari rimanga un'attività di vendita al dettaglio ai sensi del diritto nazionale e quindi sia esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sull'igiene dei mangimi, gli Stati membri possono stabilire norme e orientamenti sulle attività escluse dall'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Gli obblighi generali di rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 (legislazione alimentare generale)⁽⁵²⁾ si applicano comunque a tutte le attività connesse, tra l'altro, a tutte le fasi della distribuzione dei mangimi, compresa la distribuzione di mangimi per animali da compagnia provenienti dai supermercati e destinati alle banche alimentari. Quest'ultima disposizione prevede soltanto l'obiettivo da conseguire e non i mezzi per conseguirlo; offre quindi una flessibilità sufficiente per un approccio pratico. In tal modo, al fine di soddisfare i requisiti di rintracciabilità, le organizzazioni che partecipano a questa forma di distribuzione devono conservare la documentazione che indica dove si procurano i mangimi per animali da compagnia e, se forniscono mangimi per animali da compagnia a un'altra organizzazione, devono anche documentare a chi sono stati distribuiti tali mangimi. La rintracciabilità non dovrebbe costituire un problema per i mangimi per animali da compagnia confezionati, ma gli Stati membri potrebbero dover prestare attenzione ai mangimi per animali da compagnia venduti sfusi.

Maggiori informazioni possono essere reperite negli orientamenti sull'attuazione degli articoli 11, 12, 14, 17, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare generale⁽⁵³⁾.

Nel caso di mangimi per animali da compagnia diversi dai mangimi trasformati per animali da compagnia che giungono al punto finale nella catena di fabbricazione dei sottoprodotti di origine animale in conformità all'articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 142/2011, la banca alimentare deve essere soggetta a riconoscimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i) o j), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Domanda 12

«Come può essere considerata, ai sensi del regolamento sull'igiene dei mangimi, la registrazione dello stoccaggio temporaneo di mangimi per animali da compagnia?»

RISPOSTA

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sull'igiene dei mangimi recita: «*Il presente regolamento non si applica [...] alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia*».

Poiché le strutture di stoccaggio temporaneo potrebbero essere considerate uno stabilimento di commercio al dettaglio nel senso più ampio della definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 178/2002, si potrebbe concludere che lo stoccaggio temporaneo di mangimi per animali da compagnia è generalmente escluso dall'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi e non è quindi oggetto di registrazione da parte delle autorità competenti.

Tuttavia, per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo di mangimi per animali da compagnia, il regolamento sull'igiene dei mangimi stabilisce requisiti che devono essere presi in considerazione, in quanto le operazioni di stoccaggio rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi; ad esempio:

- la sezione «Stoccaggio e trasporto» dell'allegato II contiene i requisiti relativi allo stoccaggio dei mangimi e le strutture in cui viene effettuato lo stoccaggio temporaneo dei mangimi per animali da compagnia sono quindi stabilimenti in cui si effettua la manipolazione di prodotti che sono considerati mangimi e non possono operare senza previa registrazione dell'autorità competente.

Lo stoccaggio temporaneo nell'ambito di operazioni all'ingrosso che sono fisicamente limitate al trasporto e allo stoccaggio deve essere registrato. Se le attività all'ingrosso comprendono anche operazioni diverse dallo stoccaggio e dal trasporto (ad esempio il riconfezionamento), per lo stoccaggio provvisorio dei mangimi per animali da compagnia occorre che gli stabilimenti siano registrati in conformità all'articolo 9, paragrafo 2.

⁽⁵²⁾ L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2009 prevede che le condizioni di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 si applichino, *mutatis mutandis*, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.

⁽⁵³⁾ Pagina web della DG SANTE: *Food Law General Requirements* (Requisiti generali della legislazione alimentare), https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_it.pdf

Tuttavia, alla luce dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), i locali di stoccaggio temporaneo dei mangimi per animali da compagnia gestiti da strutture di vendita al dettaglio che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'igiene dei mangimi non sono soggetti a registrazione, mentre possono essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i) o j), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Domanda 14

«Sono proprietario di una struttura di deposito che effettua lo stoccaggio per terzi di additivi di cui all'allegato IV, capo 1, e premiscele contenenti additivi di cui all'allegato IV, capo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005. Dovrei ottenere il riconoscimento a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005?»

RISPOSTA

No. L'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'igiene dei mangimi prescrive che gli stabilimenti che espletano attività di «fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento» e «fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento» siano soggetti a riconoscimento. Tuttavia, l'attività di «commercializzazione» è di responsabilità del proprietario dei prodotti (fabbricante e/o intermediario). Il proprietario dei prodotti deve quindi essere riconosciuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e le strutture di stoccaggio devono essere registrate a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sull'igiene dei mangimi.

Analogamente, le società di trasporto che si limitano ad effettuare il trasporto dei prodotti devono essere registrate a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sull'igiene dei mangimi. L'obbligo di riconoscimento in questo caso non si applica.

10. MANUALI DI CORRETTA PRASSI

La compilazione, la diffusione e l'uso di manuali nazionali e comunitari di corretta prassi devono essere incoraggiati. Tali manuali possono comunque essere utilizzati dagli operatori del settore dei mangimi su base volontaria.

In collaborazione con gli Stati membri sono stati elaborati orientamenti per l'elaborazione di manuali comunitari di corretta prassi ⁽⁵⁴⁾.

Tali manuali comunitari di corretta prassi sono stati elaborati a norma dell'articolo 22 del regolamento sull'igiene dei mangimi. Il loro contenuto è applicabile in tutta l'UE per il settore cui si riferiscono e i manuali sono idonei ad essere utilizzati come guide ai fini della conformità ai requisiti in materia di igiene e HACCP del regolamento sull'igiene dei mangimi.

10.1. Guide UE ⁽⁵⁵⁾

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha valutato i seguenti manuali comunitari di corretta prassi.

— Titolo: *Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals* ⁽⁵⁶⁾ — European Feed Manufacturers Guide (Guida comunitaria di buone pratiche per il settore che produce mangimi composti e premiscele per animali destinati alla produzione di alimenti — Guida per i fabbricanti europei di mangimi)

Autore: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés ⁽⁵⁷⁾ (Federazione europea dei fabbricanti di alimenti per animali)

— Titolo: *Community guide to good practice for feed additive and premixture operators* ⁽⁵⁸⁾ (Guida comunitaria di buone pratiche per gli operatori del settore degli additivi e delle premiscele per mangimi)

Autore: FAMI-QS — European Association for Feed Additives and Premixtures Quality System ⁽⁵⁹⁾ (Associazione europea per il sistema di qualità per gli additivi per mangimi e le premiscele)

— Titolo: *Guide to good practice for the manufacture of safe pet foods* ⁽⁶⁰⁾ (Manuale di corretta prassi operativa per la produzione di mangimi sicuri per animali da compagnia)

Autore: European Pet Food Industry Federation ⁽⁶¹⁾ (Federazione europea dell'industria degli alimenti per animali da compagnia)

⁽⁵⁴⁾ http://ec.europa.eu/food/safety/docs/animal-feed-guides-good-practice-guidelines_good_practice_en.pdf

⁽⁵⁵⁾ http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice/index_en.htm

⁽⁵⁶⁾ Comunicazione della Commissione relativa ai manuali comunitari di corretta prassi operativa (2016/C 418/02) (GU C 418 del 12.11.2016, pag. 2).

⁽⁵⁷⁾ <http://www.fefac.org/>

⁽⁵⁸⁾ Comunicazione della Commissione relativa ai manuali comunitari di corretta prassi operativa (2007/C 64/04) (GU C 64 del 20.3.2007, pag. 17).

⁽⁵⁹⁾ <http://www.fami-qs.org/>

⁽⁶⁰⁾ Comunicazione della Commissione relativa ai manuali comunitari di corretta prassi operativa (2018/C 128/03) (GU C 128 dell'11.4.2018, pag. 3).

⁽⁶¹⁾ <http://www.fediaf.org/>

— Titolo: Guida europea alle buone pratiche per la produzione industriale di materie prime sicure per mangimi ⁽⁶²⁾

Autori:

- Starch Europe ⁽⁶³⁾ (associazione di categoria che rappresenta gli interessi dell'industria europea degli amidi)
- The EU Oil and Proteinmeal Industry (FEDIOL) ⁽⁶⁴⁾ (federazione che rappresenta l'industria europea degli oli vegetali e delle farine proteiche)
- The European Biodiesel Board (EEB) ⁽⁶⁵⁾ (Comitato europeo del biodiesel)
- In collaborazione con European Feed Ingredients Safety Certification (EFISC) ⁽⁶⁶⁾ (Certificazione europea della sicurezza degli ingredienti per mangimi).

Documenti di riferimento del settore:

- Produzione di materie prime per mangimi sicure ottenute dalla trasformazione degli amidi
 - Fabbricazione di materie prime sicure per mangimi ottenute dalla frantumazione di semi oleosi e dalla raffinazione di oli vegetali
 - Produzione di materie prime sicure per mangimi a partire dalla lavorazione di biodiesel
 - Lista di controllo della contaminazione di Salmonella
 - Salmonella – Scheda informativa
- Titolo: Guida europea alle corrette prassi igieniche per la raccolta, lo stoccaggio, il commercio e il trasporto di cereali, semi oleosi, colture proteiche, altri prodotti vegetali e prodotti da essi derivati ⁽⁶⁷⁾

Autori:

- European association of cereals, rice, feedstuffs, oilseeds, olive oil, oils and fats and agro supply trade – COCERAL (Comitato del commercio dei cereali, del riso, degli alimenti per animali, degli oleaginosi, dell'olio d'oliva, degli oli e grassi e delle agroforniture) ⁽⁶⁸⁾
- European agri-cooperatives – Cogeca (Comitato generale della cooperazione agricola dell'UE) ⁽⁶⁹⁾
- European association of professional portside storekeepers for agribulk commodities within the European Union – UNISTOCK (Unione professionale dei depositari di cereali dell'Unione europea) ⁽⁷⁰⁾

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali riesamina periodicamente le guide in collaborazione con i portatori di interessi e altre parti interessate.

10.2. Manuali nazionali

La Commissione ha istituito un registro dei manuali nazionali di corretta prassi ⁽⁷¹⁾ che è a disposizione degli Stati membri e degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

⁽⁶²⁾ Comunicazione della Commissione relativa ai manuali comunitari di corretta prassi operativa (2016/C 418/02) (GU C 418 del 12.11.2016, pag. 2).

⁽⁶³⁾ <http://www.starch.eu/>

⁽⁶⁴⁾ <http://www.fediol.eu/>

⁽⁶⁵⁾ <http://www.ebb-eu.org/>

⁽⁶⁶⁾ <http://www.efisc.eu/>

⁽⁶⁷⁾ Comunicazione della Commissione relativa ai manuali comunitari di corretta prassi operativa (2016/C 418/02) (GU C 418 del 12.11.2016, pag. 2).

⁽⁶⁸⁾ <http://www.coceral.com/>

⁽⁶⁹⁾ <http://www.copa-cogeca.be/>

⁽⁷⁰⁾ <http://www.unistock.be/>

⁽⁷¹⁾ http://ec.europa.eu/food/safety/docs/animal-feed-guides-good-practice-biosafety_food-hygiene_legis_guidance_good-practice_reg-nat.pdf

ALLEGATO I

Elenco non esaustivo di norme e criteri stabiliti da alcuni Stati membri ⁽¹⁾ nel diritto nazionale in relazione alle «piccole quantità» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sull'igiene dei mangimi

STATI MEMBRI DELL'UE

1. AUSTRIA

Per «piccole quantità a livello di azienda agricola regionale» si intendono consegne di tre tonnellate da un'azienda agricola a un'altra entro un raggio di 15 km. Non è richiesta alcuna registrazione.

Futtermittelgebührentarif 2017 (FMT 2017) ⁽²⁾ – Aliquota dei mangimi 2017 – FMT 2017.

2. CROAZIA

Per «piccole quantità» si intendono i prodotti agricoli prodotti nelle aziende agricole registrate nel sistema ARKOD ⁽³⁾ con meno di cinque ettari di terreno agricolo e/o meno di una unità di bestiame pregiato ⁽⁴⁾.

Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje – Regolamento sulla registrazione degli agricoltori che operano con mangimi (OG 24/16) ⁽⁵⁾.

3. DANIMARCA

Per «piccole quantità» si intende la fornitura diretta di un quantitativo fino a cinque tonnellate di prodotti primari all'anno ad aziende agricole locali entro un raggio di 50 km dal luogo di produzione per uso all'interno di tali aziende agricole.

Bekendtgørelse nr. 935 af 27. juni 2018 om foder og foderstofvirksomheder, § 11 – Ordinanza danese n. 935 del 27 giugno 2018 sui mangimi e sugli stabilimenti nel settore dei mangimi, § 11.

4. ESTONIA

Per «piccole quantità» si intende una produzione primaria annua fino a cinque tonnellate di mangimi destinati a essere venduti, o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione da parte del produttore primario a un produttore agricolo nel territorio dell'Estonia.

Peatükk 3, § 6 (10) Söödaseadus 1 (vastu võetud 11.01.2007 RT I 2007, 6, 32) ⁽⁶⁾ – Chapter 3, § 6 (10) Feed Act (Passed 11.01.2007 RT I 2007, 6, 32) ⁽⁷⁾ – Capo 3, § 6, paragrafo 10, legge sui mangimi, approvata l'11.1.2007 RT I 2007, 6, 32).

Vastu võetud 25.04.2007 nr 64; RTL 2007, 37, 641 - Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning nende turuleviimise nõuded – Regolamento n. 64 del ministero dell'Agricoltura del 25 aprile 2007; RTL 2007, 37, 641 – Piccole quantità di produzione primaria di mangimi e requisiti per la loro immissione sul mercato ⁽⁸⁾.

5. FINLANDIA

Per «piccole quantità» si intendono i prodotti primari ottenuti da operatori del settore dei mangimi che sono esentati dall'obbligo di notifica (ai fini della registrazione come produttori primari) in quanto riforniscono esclusivamente e direttamente aziende agricole locali (o operatori analoghi) da un luogo di produzione di superficie fino a tre ettari.

Rehulaki 8.2.2008/86 ⁽⁹⁾ – Feed Act 86/2008, amendments up to 565/2014 included ⁽¹⁰⁾ – Legge sui mangimi 86/2008, modifiche fino a 565/2014 inclusa (sezione 18, paragrafo 1).

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta 548/2012 ⁽¹¹⁾ – Decree of the Ministry of Agriculture and Forestry on the pursuit of activities in the animal feed sector 548/2012, amendments up to 960/2014 included ⁽¹²⁾ – Decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali relativo all'esercizio di attività nel settore dei mangimi 548/2012, modifiche fino a 960/2014 inclusa (sezione 5, paragrafo 2).

⁽¹⁾ E dalla Norvegia in quanto paese SEE.

⁽²⁾ <http://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/gebuehrentarife/futtermittelgesetz/>

⁽³⁾ Sistema nazionale di registrazione dei terreni agricoli.

⁽⁴⁾ Un animale o un gruppo di animali della stessa specie di peso non superiore a 500 kg.

⁽⁵⁾ http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_24_723.html

⁽⁶⁾ <https://www.riigiteataja.ee/akt/101092015029>

⁽⁷⁾ <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/503092015007/consolide>

⁽⁸⁾ <https://www.riigiteataja.ee/akt/12823160>

⁽⁹⁾ <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080086?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=2008%2F86>

⁽¹⁰⁾ <http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2008/en20080086.pdf>

⁽¹¹⁾ <http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2012/20120548?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=548%2F2012>

⁽¹²⁾ <http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2012/en20120548.pdf>

6. GERMANIA

Per «piccole quantità» si intende la fornitura diretta di mangimi dal produttore primario di mangimi (con una produzione fino a cinque ettari/anno) a livello locale (entro un raggio di 50 km dal luogo di produzione).

Leitfaden zur Registrierung von Futtermittelunternehmen (seite 12) ⁽¹³⁾ – Guida alla registrazione degli operatori del settore dei mangimi (pagina 12).

7. ITALIA

Per «piccole quantità» si intende la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa nel territorio della provincia in cui è situata l'azienda e nel territorio delle province confinanti.

Circolare esplicativa nazionale del 28 dicembre 2005 numero di protocollo n.45950-P-I8da9/1 ⁽¹⁴⁾.

8. LETTONIA

Per «piccole quantità» si intendono gli scambi di mangimi primari (vendita, cessione o consegna gratuita o a pagamento) di quantitativi fino a dieci tonnellate/anno civile.

Ministru kabineta noteikumi Nr.865 – 2009 gada 4.augustā (prot. Nr. 51 40.§) Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos – Regolamentoo del Consiglio dei ministri della Lettonia n. 865, in vigore dal 4 agosto 2009, recante requisiti in materia di igiene per i mangimi al livello della produzione primaria e della fornitura diretta di piccole quantità.

9. SLOVENIA

Per «piccole quantità» si intende qualsiasi quantitativo di mangime di origine vegetale ottenuto dalla produzione primaria di un'azienda agricola, che viene consegnato a un'altra azienda agricola agente in qualità di utente finale nel territorio della Repubblica di Slovenia.

Člen 2(6) Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list Republike Slovenije, št. 50/15, 67/65) – articolo 2, paragrafo 6, della norma concernente la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti degli operatori del settore dei mangimi (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, 50/15, 67/65) ⁽¹⁵⁾.

10. SVEZIA

Per «piccole quantità» si intende la fornitura diretta di un quantitativo fino a 10 tonnellate annue di materia secca di prodotti primari ad aziende agricole locali entro un raggio di 50 km dal luogo di produzione.

Kapitel 4 (§1) Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder – Comitato statale dell'agricoltura, norme e indicazioni generali sui mangimi, capo 4 (§1).

11. REGNO UNITO

Il Regno Unito non ha introdotto norme intese a definire le «piccole quantità» di mangimi in relazione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 183/2005. Tuttavia, come regola generale, le autorità preposte all'applicazione della legge utilizzano una definizione operativa che considera piccole quantità di produzione primaria di mangimi quantitativi inferiori a 20 tonnellate/anno.

ALTRI PAESI DEL SEE

1. NORVEGIA

Per «piccole quantità» si intende la fornitura diretta di un quantitativo fino a 15 tonnellate annue di prodotti primari ad aziende agricole locali entro un raggio di 30 km dal luogo di produzione.

Forskrift om fôrhygiene, § 3. Unntak for små mengder landdyrfôr til lokale mottakere – Regolamento sull'igiene dei mangimi, § 3 (Deroga per piccole quantità di mangimi destinate agli agricoltori locali) ⁽¹⁶⁾.

⁽¹³⁾ http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/02_Futtermittel/fm_Leitfaden_Registrierung_Betriebe.pdf?__blob=publicationFile&v=3

⁽¹⁴⁾ http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1198_allegato.pdf

⁽¹⁵⁾ <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7397>

⁽¹⁶⁾ <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-01-14-39?q=fôrhygiene>

ALLEGATO II

Elenchi di stabilimenti registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento sull'igiene dei mangimi

STATI MEMBRI DELL'UE

1. **AUSTRIA**

<https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/futtermittelgesetz/>

2. **BELGIO**

<http://www.favv-afsc.fgov.be/productionanimale/alimentation/agreementsautorisations/>

3. **BULGARIA**

http://www.babh.government.bg/en/Object/site_register/index/

4. **CROAZIA**

<http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=12>

5. **CIPRO**

<http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/B5CA788BBB54A58BC22581E800448B77?OpenDocument>

6. **REPUBBLICA CECA**

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/eu183/index.php?search=advanced

7. **DANIMARCA**

<https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx>

8. **ESTONIA**

<https://jvis.agri.ee/jvis/avalik.html#/kaitlemissetevotedparing>

9. **FINLANDIA**

<https://www.evira.fi/en/animals/feed/>

10. **FRANCIA**

<https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/profil-entreprise/exploitants-enregistres-secteur-alimentation-animale>

11. **GERMANIA**

https://www.bvl.bund.de/DE/02_Futtermittel/03_AntragstellerUnternehmen/01_Zulassungs_Registrierungspflicht/02_Futtermittelbetriebe_Verzeichnis/fm_FMBetriebeVerzeichnis_node.html

12. **GRECIA**

<http://www.minagric.gr/index.php/en/farmer-menu-2/livestock-menu/feedingstuffs-menu>

13. **UNGHERIA**

<http://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-listak>

14. **IRLANDA**

<http://www.agriculture.gov.ie/agri-foodindustry/feedingstuffs/listsoffbos-registeredandapproved/>

15. **ITALIA**

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1572&area=sanitaAnimale&menu=mangimi

16. **LITUANIA**

<http://www.vic.lt:8101/pls/seklos/rpu.sel>

17. **LUSSEMBURGO**

http://www.securite-alimentaire.public.lu/professionnel/aliments_animaux/index.html

18. LETTONIA

<http://www.pvd.gov.lv/?sadala=615#jump>

19. MALTA

<http://agriculture.gov.mt/en/vrd/Documents/2017/animalNutritionSection/Register%20of%20Maltese%20Feed%20Businesses%20v.120917.pdf>

20. PAESI BASSI

<https://english.nvwa.nl/topics/approved-establishments/animal-feed-sector>

21. POLONIA

https://pasze.wetgiw.gov.pl/demo/index.php?mode=2&search_mode=1&lng=&protect=952b2f6e4c267ed40ecee2abc7a0737e

22. PORTOGALLO

<http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=201155&cboui=201155>

23. ROMANIA

<http://www.ansvsa.ro/unitati-nutritie-animala/>

24. SLOVACCHIA

<http://www.uksup.sk/okvz-register/>

25. SLOVENIA

http://www.uvhvvr.gov.si/en/registers_and_lists/feed/list_of_feed_establishments/

26. SPAGNA

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/acceso-publico/registro_general_establecimientos.aspx

27. SVEZIA

<http://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals/feedandanimalbyproducts.4.3a2bcf1b1244c6487a480004440.html>

28. REGNO UNITO

<https://www.food.gov.uk/enforcement/sectorrules/feedapprove/feedpremisesregister>

ALTRI PAESI DEL SEE**1. NORVEGIA**

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/godkjente_produkter_og_virksomheter/forvarer/approved_and_registered_feed_companiespdf.9258-438/binary/Approved%20and%20registered%20feed%20companies.pdf

ALLEGATO III

In base all'allegato IV del regolamento sull'igiene dei mangimi in relazione al riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi (articolo 10 del regolamento sull'igiene dei mangimi)**CAPO 1**

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

- additivi nutrizionali: tutti gli additivi del gruppo;
- additivi zootecnici: tutti gli additivi del gruppo;
- additivi tecnologici: — additivi contemplati dall'allegato I, punto 1.b) («antiossidanti») del regolamento (CE) n. 1831/2003: soltanto quelli con un contenuto massimo fissato;
- additivi organolettici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 2.a) («coloranti») del regolamento (CE) n. 1831/2003: carotenoidi e xantofille.

CAPO 2

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

- additivi zootecnici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4.d) («altri additivi zootecnici») del regolamento (CE) n. 1831/2003;
- coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi;
- additivi nutrizionali:
 - additivi contemplati dall'allegato I, punto 3.a) (vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente bene definite) del regolamento (CE) n. 1831/2003: A e D;
 - additivi contemplati dall'allegato I, punto 3.b) («composti di oligoelementi») del regolamento (CE) n. 1831/2003: Cu e Se.

CAPO 3

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

- additivi zootecnici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4.d) («altri additivi zootecnici») del regolamento (CE) n. 1831/2003;
 - coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi.
-